

SETTORE

MANOVRE

IL “DECRETO MILLEPROROGHE”

RIFERIMENTI

- Artt. 3, 10, 11 e 13, DL n. 183/2020

IN SINTESI

Nell’ambito del c.d. “Decreto Milleproroghe”, recentemente pubblicato sulla G.U., è prevista tra l’altro:

- *la proroga all’1.1.2022 del termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti sia all’invio dei dati al STS che alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate devono inviare al STS, esclusivamente mediante un RT, i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri;*
- *la proroga della c.d. “lotteria degli scontrini”, demandando all’Agenzia delle Dogane /Entrate l’emanazione, entro l’1.2.2021, di uno specifico Provvedimento che ne disciplina l’avvio;*
- *la sospensione del pagamento della quarta rata in scadenza il 16.1.2021 dei contributi dovuti da parte di IAP / coltivatori diretti.*

Inoltre l’applicazione delle disposizioni in materia di assemblee societarie “semplificate” è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19 e comunque non oltre il 31.3.2021.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2020, n. 323 il DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l’altro, una serie di proroghe “*di termini in materia economica e finanziaria*”, di seguito esaminate.

OBBLIGO COMUNICAZIONE MARKET PLACE - Art. 3, comma 3

Con la modifica dell’art. 13, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Rilancio”, sono **prorogate dal 31.12.2020 al 30.6.2021** le disposizioni di cui all’art. 13, commi 1, 2 e 3, DL n. 39/2019 in materia di “market place”, in base alle quali il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve **trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione** contenente per ciascun fornitore:

- denominazione / dati anagrafici completi, residenza / domicilio, codice identificativo fiscale (se esistente) e indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta, per le unità vendute in Italia, totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

Contestualmente è disposto il **differimento dall’1.1 all’1.7.2021** dell’efficacia della presunzione di cui all’art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le **cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop**:

- importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
- effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.



A decorrere dall’1.7.2021 troveranno applicazione le novità contenute nelle Direttive UE n. 2017/2455 in base alla quale al versamento dell’IVA sono tenute le piattaforme digitali che facilitano le vendite a distanza nell’UE e n. 2019/1995 relativa alle vendite a distanza di beni tramite le predette piattaforme. In tale contesto si segnala che è in corso di approvazione il Decreto di recepimento delle predette Direttive.

Di conseguenza i gestori di piattaforme digitali che facilitano cessioni di:

- telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sono considerati i cedenti degli stessi a decorrere dall’1.7.2021. Fino al 30.6.2021 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni che hanno “facilitato”;
- di beni (di qualsiasi tipologia) sono tenuti, fino al 30.6.2021, a comunicare con cadenza trimestrale all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni effettuate.

Alla luce di quanto sopra esposto, **per il 2021** le comunicazioni delle predette cessioni riguarderanno il primo e secondo trimestre.

Trimestre di riferimento	Termine invio comunicazione
1° trimestre 2021	30.4.2021
2° trimestre 2021	20.8.2021 (*)

(*) il termine del 31.7, cadendo di sabato, è differito al 2.8 e usufruisce dell’ulteriore proroga di Ferragosto

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, la proroga dell’obbligo della comunicazione è stata disposta al fine di evitare un aggravio dei costi collegati all’introduzione di nuove procedure telematiche applicabili “*per il solo breve periodo di sei mesi*”, considerato che dall’1.7.2021 saranno “*introdotti i nuovi IT, uniformi in tutta l’Unione europea*”, necessari per l’applicazione delle citate Direttive in materia di commercio elettronico nonché



“**per consentire anche nel primo semestre del 2021 l’emersione e il monitoraggio del volume di affari, rilevante ai fini dell’IVA, delle vendite a distanza nell’ambito dell’Unione europea e fuori di essa mediante canali di commercio elettronico**”.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA TRAMITE STS - Art. 3, comma 5

È **prorogato dall'1.1.2021 all'1.1.2022** il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 devono **assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente** tramite la **memorizzazione elettronica / trasmissione telematica al STS** dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri **mediante il RT**.

ASSEMBLEA APPROVAZIONE DEL BILANCIO - Art. 3, comma 6

Le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell'esercizio introdotte dall'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" sono **prorogate alle assemblee convocate "entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021"** (in base alla previgente formulazione entro il 31.7.2020 ovvero la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso con la pandemia).

Di conseguenza:

- in deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio è **convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (rispetto agli ordinari 120 giorni).
Così, ad esempio, per una società con esercizio 1.10.2019 - 30.9.2020, l'assemblea per l'approvazione del relativo bilancio può essere convocata entro il 29.3.2021 (anziché entro il 28.1.2021);
- con l'intento di facilitare lo **svolgimento delle assemblee** nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
 - **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
 - **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del **voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Le disposizioni in esame sono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dalle ONLUS / ODV / APS.

AVVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Art. 3, commi 9 e 10

Con l'integrazione dell'art. 1, comma 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) è demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'emanazione, **entro l'1.2.2021**, di uno specifico Provvedimento che disciplina le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi e ogni altra **disposizione necessaria ai fini dell'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini"**.

Di fatto l'avvio della lotteria, previsto per l'1.1.2021, risulta prorogato.

Sul punto la citata Relazione illustrativa evidenzia che



*"la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di **adeguamento tecnico dei registratori telematici installati, necessari ai fini della lotteria**".*

È inoltre individuata all'1.3.2021 la data a decorrere dalla quale il cliente può segnalare all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito Portale "Lotteria", il rifiuto dell'esercente all'acquisizione del codice lotteria al fine di poter partecipare all'estrazione dei premi.

SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI AGRICOLTURA - Art. 10, comma 6

A favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti (CD), mezzadri e coloni beneficiari dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi INAIL, previsto dagli artt. 16 e 16-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" è disposta la **sospensione**

del pagamento della quarta rata in scadenza il 16.1.2021 dei contributi dovuti alla Gestione INPS agricoltura. La sospensione opera



"fino alla comunicazione da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021".

In merito la citata Relazione illustrativa evidenzia che



"la temporanea sospensione della quarta rata contributiva per l'anno 2020 ... si rende necessaria per rendere fruibili in modo effettivo le misure di esonero contributivo previste dai cosiddetti «decreti ristori» a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, senza esporre gli stessi soggetti al rischio di effettuare i dovuti versamenti contributivi dopo avere effettuato autonomamente le operazioni di ricalcolo, anziché procedere sulla base della nuova emissione di appositi modelli F24 da parte dell'ente previdenziale, il quale soltanto dispone di tutti i dati completi e aggiornati circa le posizioni contributive delle singole aziende".

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - Art. 11, comma 1

Modificando l'art. 43, D.Lgs. n. 117/2017, c.d. "Codice del Terzo settore", è differito dal 3.8.2017 (data di entrata in vigore del Decreto) al **31.12.2021** il termine entro il quale le società di mutuo soccorso esistenti al 3.8.2017 che si **trasformano in associazioni del Terzo settore / associazioni di promozione sociale (APS) mantengono**, in deroga all'art. 8, comma 3, Legge n. 3818/1886, il **proprio patrimonio**.

Decorso tale termine la trasformazione resta possibile ma determina l'obbligo di devoluzione del patrimonio.

Si rammenta che l'art. 12, comma 3, DL n. 106/2020, contenente la disciplina il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) operativo da aprile 2021, conferma che i soggetti in esame che si trasformano entro il termine di cui al citato art. 43 e che entro il medesimo termine richiedono l'iscrizione al Registro non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta.

BONUS VIAGGIO - Art. 13, comma 11

Con la modifica dell'art. 200-bis, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" le **persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta** ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di città metropolitane / capoluoghi di Provincia possono utilizzare il buono viaggio, **pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio**, per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio con conducente dal 15.7.2020 al 30.6.2021 (in luogo del 31.12.2020). Si rammenta che:

- ai fini del riconoscimento del buono è prevista l'istituzione di uno specifico fondo;
- il Comune deve individuare i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico;
- il bonus in esame:
 - non è cedibile;
 - non è tassato in capo al beneficiario;
 - non rileva ai fini del computo dell'ISEE.